

CONVENZIONE ISTITUTIVA
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
Centro Interuniversitario per l'Intelligenza Artificiale in Ematologia
Interuniversity Center for Artificial Intelligence in Hematology
(Acronimo ACTIVATE)

ArtifiCial inTelligence InteruniVersity reseArch cenTer hEmatology

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 21 maggio 2024 e del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2024,

E LE

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, rappresentata dal Rettore Giovanni Molari, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico del 17 settembre 2024 e del Consiglio di amministrazione del 27 settembre 2024

Università degli Studi Humanitas, Milano, rappresentata dal Rettore Luigi Maria Terracciano, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Comitato esecutivo del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2024

Università degli Studi di Trieste, Trieste, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico del 18 giugno 2024 e del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2024;

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) con sede a Trieste, in via Bonomea n.265, rappresentata dal Direttore Prof. Andrea Romanino, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2024

Di seguito definite anche "Università"/"Atenei" o singolarmente "Università"/"Ateneo"

Premesso che

- 1- L'uso di metodologie largamente riconducibili ai principi della cosiddetta "Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence)" (da adesso, AI) si è consolidato in vari settori delle tecnologie e delle scienze fisiche ed umane, e, negli ultimi pochi anni, ha coinvolto anche il campo delle scienze biologiche e della medicina;
- 2- Che si sta assistendo ad una progressiva implementazione di modelli basati sulla AI per l'analisi non solo di dati complessi generati in laboratorio in modelli cellulari o animali ma anche di dati oltremodo complessi ottenuti in ampie casistiche di pazienti, sia omogenee per patologia sia eterogenee per intrinseca variabilità;
- 3- Che è opportuna una stretta interazione tra ricercatori esperti di approcci, modellistica, sviluppo e piattaforme di AI e ricercatori attivi sia nelle scienze biologiche di base e applicate che nel campo clinico, diagnostico e terapeutico, al fine di indirizzare al meglio e supervisionare l'applicazione e interpretare i risultati delle metodiche di AI;
- 4- Che tali capacità ed esperienze possono non essere, al momento, capillarmente diffuse e disponibili nelle singole strutture di ricerca e ancor più in quelle cliniche, rendendo quindi necessario reperire tali expertise in laboratori, centri clinici, ed università diverse, promuovendo le opportunità di fattiva interazione tra queste stesse ed i ricercatori afferenti;
- 5- Che l'efficace applicazione dei metodi basati sulla AI consegue alla disponibilità di ampie banche di dati, biologici e clinici;
- 6- Che lo sviluppo e l'implementazione progressiva degli approcci basati sulla AI in campo biologico e medico richiedono un'organizzazione strutturata e tracciata della gestione dei dati grezzi sulla base di sistemi di storage e processazione di dati sensibili;
- 7- Che questi principi sono validati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) in una pubblicazione rilasciata il 19/10/2023, nella quale "si riconosce il potenziale valore della AI per migliorare la salute umana nei settori della sperimentazione clinica, diagnosi, trattamento, gestione della salute sia personale che persona centrica, contestualmente aumentando e facilitando le conoscenze, le capacità e le competenze degli operatori sanitari"
- 8- Che la stessa WHO, nel documento sopracitato, sottolinea come le "tecnologie di AI sono in rapido sviluppo, ma talora senza una chiara conoscenza e comprensione delle modalità con cui sono applicate e con il rischio di potenziali effetti deleteri sia per l'individuo malato che per il professionista sanitario, e che necessitano di un ambiente strutturato e controllato per salvaguardare la privacy, la sicurezza e l'integrità di dati sensibili"
- 9- Che ricercatori delle cinque Università proponenti hanno già acquisito conoscenza, esperienza e infrastrutture volte all'applicazione e approcci basati sulla AI nel settore specifico dei tumori mieloidi acuti e cronici e hanno uno specifico interesse a costituire un centro interuniversitario per sviluppare e applicare metodologie in tale ambito;
- 10- Che ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/1980 "per le finalità di cui ai precedenti articoli 80 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi

Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università”;

11- Che la costituzione di un Centro di ricerca interuniversitario è da ritenersi strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali delle università convenzionate e connessa alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche da svolgersi sulla base di contratti o convenzioni e che tale iniziativa è rimessa direttamente alle università convenzionate;

12- nell’ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, la presente Convenzione, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Costituzione del Centro

1. E’ costituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del DPR 382/80 e tramite convenzione con le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di Ricerca *ACTIVATE (di seguito anche “Centro”)*, che opera mediante le seguenti Unità di ricerca a cui afferiscono, in fase di prima costituzione del Centro, i docenti/ricercatori e altro personale come indicato nell’allegato in calce:

Università degli Studi di Firenze - Unità presso Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC).

Università degli Studi di Bologna - Unità presso Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Università Humanitas di Milano, - Unità presso Dipartimento di Scienze Biomediche.

Università degli Studi di Trieste, - Unità presso Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze.

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), - Unità presso l’Area di Fisica.

2. Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 9 della presente convenzione.

Art.2

Finalità del Centro

1. Le finalità del Centro sono quelle di sviluppare e applicare metodologie di Intelligenza Artificiale (AI) per lo studio di dati complessi, clinici, morfologici e multiomici, nelle patologie oncoematologiche, con particolare riguardo ai tumori mieloidi, con l’obiettivo ultimo di trasferire le conoscenze così generate in modelli diagnostico-prognostici e terapeutici applicabili nella pratica clinica.

2. Più in dettaglio, il Centro si propone di:

a) sviluppare algoritmi e piattaforme bioinformatiche basate sui principi della Artificial Intelligence finalizzate alla analisi e interpretazione di dati risultanti da complessi database includenti informazioni cliniche, ematologiche, citogenetiche, molecolari (sia mutazionali che di espressione che di trascritti di fusione), terapeutiche e di follow-up, creati in ampie casistiche di pazienti;

b) strutturare un sistema, secondo le normative vigenti e con il più alto profilo tecnologico, per lo storage e la condivisione dei dati che possano confluire nelle piattaforme di analisi di cui al punto precedente;

c) applicare queste metodologie in prima istanza a casistiche collaborative di pazienti oncoematologici, con particolare riguardo ai tumori mieloidi, allo scopo di derivare modelli diagnostici e prognostici che possano, anche attraverso l'uso di digital twin, essere validati per il trasferimento nella pratica clinica;

d) sviluppare algoritmi e metodologie di analisi delle immagini riferite a campioni istologici da pazienti estensivamente caratterizzati sotto i profili clinico, ematologico, multiomico;

e) applicare gli algoritmi di analisi e interpretazione delle immagini sia per validare le tecnologie ai fini diagnostici che per generare dati univoci da inserire come variabili nei data base clinico-molecolari;

f) sviluppare e promuovere conoscenza nel settore della AI in campo ematologico anche attraverso seminari, congressi, master universitari;

g) rappresentare un punto di riferimento nazionale, aperto eventualmente alla compartecipazione di altre Università e Centro di ricerca, anche ai fini della proposizione in *call for grant* sia nazionali che internazionali

3. Le finalità del Centro sono complementari ed escludono sovrapposizione o concorrenza con quelle dei Dipartimenti.

Art. 3

Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica. Il Dipartimento sede amministrativa avrà la responsabilità della gestione amministrativa-contabile del Centro e svolgerà le attività usufruendo di proprie risorse umane e strumentali.

La sede del Centro sono i locali del Cubo 3, Il piano, stanze 223-220.

2. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sui Dipartimenti aderenti e sulle risorse del Centro stesso. Eventuali contributi corrisposti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento, verranno erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate.

3. La sede amministrativa può essere variata previo accordo formale tra tutte le Università aderenti, alla scadenza della presente convenzione istitutiva, o, comunque in qualsiasi momento, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.

4. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi delle Università che aderiscono alla presente convenzione istitutiva (da qui denominate Università).

Articolo 4

Promotori e Aderenti

1. Sono promotori del Centro, e suoi iniziali aderenti, i ricercatori e professori delle Università convenzionate come da elenco in calce.

2. Possono aderire al Centro ricercatori e professori delle Università convenzionate o aderenti, che ne facciano motivata richiesta da inoltrare al Direttore. L'adesione è subordinata all'approvazione del Comitato di Gestione del Centro.

3. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti secondo la procedura dell'art. 7 comma 3, lett. g).

4. Possono altresì, collaborare con il Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti alle Università convenzionate o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico, oltre all'approvazione del Comitato di Gestione.

Articolo 5

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Consiglio Scientifico

2. Le cariche sono pro-tempore e a titolo gratuito.

Articolo 6

Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori che ne fanno parte. È nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Sono elettorato attivo tutti i professori e ricercatori membri del Comitato di Gestione. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

3. Il Direttore, rappresenta il Centro e ne è responsabile:

- a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
- b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c. predispose la relazione programmatica annuale dell'attività del Centro e la sua traduzione in piano finanziario che presenta al Comitato di Gestione per la sua approvazione;
- d. predispose la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro nonché il rendiconto consuntivo, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza, sede del Centro, e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei ricercatori afferenti al Centro;
- f. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento sede del Centro.
- h. Il Direttore nomina un vicedirettore e/o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Atenei aderenti, nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo a cui afferisce o comunque secondo le norme in vigore nell'Ateneo di appartenenza.

2. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e i suoi membri possono rimanere in carica non oltre due mandati consecutivi.

3. Il Comitato di Gestione:

- a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
- b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
- c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore unitamente al piano finanziario;
- d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
- e. delibera: sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo e sulle richieste di studiosi italiani e stranieri di chiara fama non appartenenti alle Università convenzionate che faranno parte del Consiglio Scientifico;
- f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
- g. propone alle Università convenzionate o aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altre Università;
- h. riceve dal Direttore e prende atto delle eventuali comunicazioni di recesso dal Centro da parte delle Università che deliberano in tal senso;
- i. propone agli organi di governo dell'Università sede amministrativa il rinnovo e la disattivazione del Centro.

4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno quattro volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di quindici giorni con mezzi di comunicazione comprovanti il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri (non sono considerati gli assenti giustificati) e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza.

Articolo 8

Consiglio Scientifico

1. Il Centro istituisce un Consiglio Scientifico, composto, oltre che dai professori e ricercatori aderenti al centro di cui all'art. 4 comma 1, anche da studiosi italiani e stranieri di chiara fama non appartenenti alle Università convenzionate, su indicazioni del Comitato di Gestione, che approva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza prevale.
2. Il Direttore presiede e provvede a convocare almeno 1 volta l'anno il Consiglio Scientifico.

3. Il Consiglio Scientifico è organo di natura consultiva e propositiva nei confronti del Comitato di Gestione, in particolare persegue obiettivi di identificazione di trend ed argomenti di ricerca di maggiore interesse e novità; gli argomenti e i tempi individuati sono poi comunicati al Direttore e utilizzati da quest'ultimo nell'elaborazione del documento di programmazione scientifica, presentato all'approvazione del Comitato di Gestione.

4. Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni.

Articolo 9

Unità di ricerca

1. Presso il Centro sono istituite Unità di ricerca. All'atto di costituzione del Centro le Unità di Ricerca sono quelle di cui all'art. 1, comma 1 del presente atto.

2. Presso ogni Unità di ricerca del Centro è preposto un Coordinatore (docente designato dal Rettore della relativa sede di appartenenza) che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce in merito agli organi del Centro. Alle Unità di ricerca afferiscono tutti i ricercatori e professori, così come collaboratori a tempo determinato che possono essere messi a disposizione dalle Università convenzionate.

3. Presso le Unità di ricerca si svolgono i compiti istituzionali del Centro in conformità ai programmi di attività e alle indicazioni del Comitato di Gestione e del Direttore. Le Unità di ricerca organizzano e gestiscono le attrezzature e il personale di ricerca messi a disposizione dalle Università convenzionate a cui le Unità di ricerca afferiscono.

Articolo 10

Collaborazione con altri Organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro.

2. Il Centro, può, inoltre collaborare a dare evidenza a manifestazioni di interesse da parte di organismi pubblici e privati e di professionisti ed esperti non accademici, operanti nei settori delle attività del centro, interessati a conoscere e supportare le attività del centro.

3. Gli atti, accordi o convenzioni con i quali verranno disciplinate tali forme di collaborazione dovranno essere conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo dove ha sede amministrativa il Centro.

4. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Articolo 11

Finanziamenti e gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti e/o altri Centri a cui afferiscono i membri del Centro, in particolare in merito all'acquisizione e gestione dei fondi per progetti di ricerca.
2. Il funzionamento del Centro è assicurato da risorse finanziarie proprie o eventualmente messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti. Nessun onere finanziario graverà sugli Atenei aderenti.
3. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:
 - a) istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi, da contributi versati per partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dal Centro, da attività editoriali;
 - b) eventuali contributi nella misura stabilita dai Dipartimenti e/o altre strutture delle Università convenzionate; ogni contributo finanziario per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca sarà oggetto di delibera e approvazione dai competenti organi delle corrispondenti istituzioni;
 - c) eventuali donazioni o liberalità.
4. I fondi come sopra assegnati al Centro affluiscono all'Università ove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.
5. Al Dipartimento della sede amministrativa del Centro a cui afferisce il Centro stesso compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa dello stesso.
6. Il Dipartimento di afferenza del Centro inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro.
7. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.
8. I risultati scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.
9. Le risorse economiche derivanti dai finanziamenti per le attività di ricerca svolte dal Centro potranno essere utilizzate dai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti, tenendo conto

delle regole previste dai bandi relativi ai progetti competitivi cui il Centro intende partecipare attraverso il Dipartimento sede amministrativa del centro al quale le suddette risorse devono confluire.

10. In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Articolo 12

Beni inventariabili

1. I beni e le attrezzature acquistate con i fondi del Centro sono inventariate presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro. Esse possono essere concesse in uso per ragioni di carattere scientifico alle altre Università aderenti. In caso di scioglimento del Centro, il Comitato di Gestione delibererà l'assegnazione dei beni e attrezzature esistenti ai partecipanti.

2. Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

3. Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università convenzionate.

4. Il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso le Unità Operative di altro Ateneo, è responsabile in solido con la suddetta figura, anche il responsabile dell'Unità locale dell'Ateneo convenzionato.

I registri inventariali /dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Articolo 13

Codici etici e di comportamento

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 14

Antiriciclaggio

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 15

Durata e recesso

1. La presente convenzione ha la durata di anni 4 dalla sottoscrizione ed è rinnovabile per altri 4 anni, con apposito atto scritto previa valutazione da parte degli Organi accademici degli Atenei partecipanti dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo decorso.
2. È ammesso il recesso di ciascuna Università convenzionata da comunicare al Direttore del Centro con preavviso di almeno sei mesi prima della efficacia del recesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Fermo restando quanto previsto al comma 4, le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.
3. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato di Gestione.
4. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Articolo 16

Adesioni ulteriori

1. Possono aderire successivamente al Centro altre Università che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione e formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione istitutiva, che potranno modificare i meccanismi di governo del Centro e che quindi saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte degli organi competenti degli Atenei aderenti e degli Atenei entranti.

Articolo 17

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni a valutazione da parte degli Organi di governo delle Università convenzionate, sulla base delle relazioni annuali anche mediante l'ausilio di esperti sui temi oggetto dell'attività del Centro.

Articolo 18

Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, dell'Ateneo sede amministrativa del Centro su proposta assunta con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei suoi componenti dal Comitato di Gestione del Centro, sentite le altre Università aderenti al Centro.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, sentito il proprio Senato Accademico può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 17, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.

3. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dove ha sede il Centro.

4. Entro sei mesi dalla decisione di chiusura del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che gli Organi di governo della sede amministrativa, hanno avanzato proposta di disattivazione.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di disattivazione, il Consiglio di Amministrazione, indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Articolo 19

Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 20

Trattamento dati personali

1. Le Università convenzionate in qualità di Titolari autonomi del Trattamento per quanto di propria competenza si impegnano al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e successive modifiche e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

Articolo 21

Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Le Università convenzionate al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore o il Direttore Generale di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Articolo 22

Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università convenzionate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Articolo 23

Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza ai professori e ricercatori, membri del Centro, coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, e alle corrispondenti Istituzioni nel caso di apporti derivanti da Personale afferente alle Università aderenti.
2. In base a pattuizioni specifiche, in accordo ai regolamenti di ogni Università convenzionata, il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi. Sono sempre garantiti i diritti morali previsti dalla legge agli inventori e pertanto il diritto ad essere citati in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione ed ogni altra forma di tutela della privativa intellettuale/industriale.
3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta in modo proporzionale al contributo inventivo apportato dagli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
4. Nel caso di Risultati in regime di contitolarità suscettibili di essere tutelati brevettualmente, gli aventi diritto delle Università aderenti concordano sin d'ora che demanderanno la gestione degli stessi (inclusa la determinazione delle quote di titolarità in proporzione all'apporto inventivo, la ripartizione delle spese di tutela e le modalità di valorizzazione e conseguente ripartizione degli introiti) ad un accordo separato ad hoc.

Articolo 24

Comunicazione

1. Con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali e scientifiche del Centro, così come stabilite dalla presente convenzione costitutiva, al Centro è attribuito il diritto di impiego dei Loghi delle Università convenzionate nelle proprie attività di comunicazione, nel rispetto della normativa interna dei rispettivi Atenei aderenti.
2. È responsabilità del Direttore verificare che l'uso dei citati Loghi avvenga del rispetto dei regolamenti delle Università convenzionate per quanto attiene a colori, formati, elementi di struttura, e nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione sui canali social.

Articolo 25
Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 26
Sottoscrizione registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà.

3. La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

Firme

Per l'Università degli Studi di Firenze,
la Magnifica Rettrice prof.ssa Alessandra Petrucci

Per Università degli Studi di Bologna,
il Magnifico Rettore Prof. Giovanni Molari

Per Università degli Studi Humanitas di Milano
il Magnifico Rettore Prof. Luigi Maria Terracciano

Per Università degli Studi di Trieste
il Magnifico Rettore Prof. Roberto Di Lenarda

Per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Il Direttore Prof. Andrea Romanino

Professori, Ricercatori e altro personale delle Università convenzionate promotori del Centro, o comunque aderenti alle Unità di ricerca.

Università degli Studi di Firenze - prof. Alessandro M. Vannucchi, professore di I fascia di Ematologia, SSD MED/15, prof.ssa Paola Guglielmelli, professore di II fascia di Ematologia, SSD MED/15, dott. Francesco Mannelli, RTD-B di Ematologia, SSD MED/15. Partecipa inoltre il dott. Niccolò Bartalucci, Tecnico cat D dell'area tecnico-scientifica. Partecipa inoltre, per la durata dell'assegno di ricerca, l'assegnista: dott. Giuseppe Loscocco.

Università degli Studi di Bologna - prof. Gastone Castellani, professore di I fascia di Fisica Applicata SSD FIS/07, prof. Enrico Giampieri professore di II fascia di Fisica Applicata SSD FIS/07, dott.ssa Claudia Sala RTD-B di Fisica Applicata, SSD FIS/07. Partecipa inoltre la dr.ssa Martina Tarozzi tecnico cat. D dell'area tecnico scientifica.

Università Humanitas di Milano - prof. Matteo Giovanni Della Porta, professore di I fascia di Ematologia, SSD MED/15, prof. Carmelo Carlo-Stella, professore di I fascia di Ematologia, SSD MED/15, e il dott. Gabriele Todisco RTD-A di Ematologia, SSD MED/15. Partecipano inoltre, per la durata dell'assegno di ricerca, gli assegnisti: dr Saverio D'Amico, la dr.ssa Elisabetta Sauta, la dr.ssa Marilena Bicchieri, il dr Gianluca Asti, il Dr Mattia Delleani, data scientists di Humanitas AI Center

Università degli Studi di Trieste - prof. Giulio Caravagna, professore di II fascia di Informatica, SSD INF/01. Partecipano inoltre, per la durata dell'assegno di ricerca, gli assegnisti: il dr Riccardo Bergamin e il dr Nicola Calonaci.

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) - prof. Guido Sanguinetti, professore di I fascia di Fisica Applicata SSD FIS/07. Partecipano inoltre, per la durata dell'assegno di ricerca, gli assegnisti: la Dott.ssa Rongrong Xie ed il dr Riccardo Margiotta.